

Disegnando il lavoro





Abc Parlamento

**Organo titolare della
funzione legislativa, di
indirizzo politico**

Il Parlamento

- Si compone di due Camere a cui vengono attribuite le stesse funzioni (bicameralismo perfetto)
- La Camera dei deputati è composta da 630 membri di origine elettiva, l'elettorato attivo cioè il diritto di voto è di 18 anni, quello passivo cioè il diritto di candidarsi è di 25 anni



- Il Senato della Repubblica è composto da 315 membri di origine elettiva a cui si aggiungono i senatori a vita ex art 59 Cost. (l'interpretazione attuale prevede che ciascun presidente possa nominare fino a 5 senatori a vita per altissimi meriti) e gli ex Presidenti della Repubblica. L'elettorato attivo per il Senato è 25 anni, l'elettorato passivo 40 anni



Il cammino di una legge


- La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato.
- Il procedimento di formazione della legge (il così detto *iter*) si articola perciò in fasi successive:
- la presentazione del progetto (iniziativa legislativa)
- l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima
- la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finché non venga approvato da entrambe nell'identica formulazione (è la così detta *navette*)
- la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame) e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I fase: Iniziativa legislativa

- Consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa. Spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene), al popolo (50.000 elettori), al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed ai Consigli regionali.



Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti **disegni di legge**, mentre tutti gli altri vengono denominati **proposte di legge**. Al Senato il termine di disegno di legge designa anche l'iniziativa legislativa da parte di almeno un senatore. Quando invece ci si riferisce indifferentemente a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa si parla, nel linguaggio corrente, di **progetti di legge**. I progetti di legge una volta presentati, vengono annunciati all'Assemblea, stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile. Successivamente sono assegnati alla Commissione permanente competente per la materia trattata dal progetto.



Il fase: Discussione e approvazione: il procedimento ordinario

- esame da parte della Commissione permanente, incaricata di svolgere una istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea (e che per ciò viene detta **Commissione in sede referente**);
- discussione e deliberazione da parte dell'Assemblea.
- La **discussione in Assemblea** parte dalla illustrazione del relatore, dall'intervento del rappresentante del Governo e da quelli dei deputati che intervengono sulle **linee generali** del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l'esame di eventuali **ordini del giorno** (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e dopo le **dichiarazioni di voto** sul provvedimento, si procede alla approvazione del progetto nel suo complesso.

Doppio esame

- Un progetto approvato dal Senato viene esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera.
- Il **messaggio** del Presidente dell'altro ramo del Parlamento sarà perciò stampato come gli altri progetti: assegnato in Commissione in sede legislativa o referente, il progetto seguirà tutte le tappe del procedimento ordinario o in sede legislativa.
- Se però si tratta di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perchè il Senato vi ha apportato delle modifiche, l'esame alla Camera riguarderà le sole parti modificate. Nel nostro sistema di **bicameralismo perfetto**, la *navette* fra Camera e Senato continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell'approvare un testo perfettamente identico



III fase: la promulgazione

- **La promulgazione** è l'atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza.

La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall'approvazione definitiva della legge. Ma il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione.

Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo, e se la legge viene nuovamente approvata essa deve essere promulgata.

Subito dopo la promulgazione, la legge è pubblicata.



IV fase: pubblicazione


- La pubblicazione della legge avviene ad opera del Ministro della giustizia, e consiste tecnicamente nell'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



La legge **entra in vigore** - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (*vacatio legis*), a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.




UN ESEMPIO ATTUALE

- DDL 1167 IN LETTURA AL SENATO
 - È UNA PROPOSTA COLLEGATA ALLA FINANZIARIA
 - ANCORA NON DEFINITIVAMENTE APPROVATA
 - RIGUARDA I CONTRATTI DI LAVORO, LE CAUSE DI LAVORO AFFIANCATE DA ARBITRATI E CONCILIAZIONE (NON DEVO RIVOLGERMI AL GIUDICE POSSO SEGUIRE ALTRE STRADE, FORSE PIÙ VELOCI MA MENO GARANTISTE)
 - OBBLIGO SCOLASTICO A 15 ANNI
- 


Il ddl n1167...

- ?
- Ddl vuol dire disegno di legge
- Cioè una proposta di legge che in questo caso proviene dal Consiglio dei Ministri e che il Parlamento deve valutare



Cosa vuol dire valutare?

- Decidere se trasformarla in legge ordinaria
- COME? ATTRAVERSO L'APPROVAZIONE DA PARTE DI CIASCUNA CAMERA (SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI) DELLO STESSO TESTO



COME LO CERCO IN INTERNET?

- SU WWW.PARLAMENTO.IT
- DOVE POSSO LEGGERE E VEDERE DIRETTAMENTE I RESOCONTI DELLE SEDUTE PARLAMENTARI



RASSEGNA STAMPA

- In tema di licenziamento, è estesa a tutti i rapporti di lavoro la possibilità di procedere all'impugnazione, entro 60 giorni. I processi del lavoro restano gratuiti (in Senato erano stati resi a pagamento, la Camera è tornata indietro). Mentre nel caso di violazione nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro dovrà risarcire il lavoratore con un'indennità fissata tra 2,5 a 12 mensilità.
- Infine, la Borsa nazionale del lavoro si rafforza con l'inserimento on-line anche dei curricula degli studenti da parte dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla laurea; prevista anche la pubblicazione telematica dei bandi e dei concorsi della Pubblica amministrazione, oltre ai dati relativi ad assunzione, proroga, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro.

"Dal giornale di Brescia" 10 /02/10

RASSEGNA STAMPA 2

- Nella seduta di martedì 2 febbraio le Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro, previdenza sociale hanno iniziato l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1167-B), collegato alla manovra di finanza pubblica, recante deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'art.31 (conciliazione e arbitrato), il relatore si è soffermato sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati diretta a valorizzare il ruolo del ministero del Lavoro nonché delle parti sociali nelle procedure previste per favorire la conciliazione e l'arbitrato. All'articolo 46 (delega per la riforma degli ammortizzatori sociali) è stato ridotto a 34 mesi il termine per l'attuazione della delega. All'articolo 48 (mercato del lavoro), commi 3 e 6, sono state introdotte nuove norme per l'alimentazione della borsa del lavoro.

RASSEGNA STAMPA 3

- Il ddl lavoro collegato alla Finanziaria dell'anno scorso ha cominciato oggi il proprio iter in commissione Lavoro al Senato. Il provvedimento contiene le norme sui lavori usuranti, la riforma degli ammortizzatori sociali e l'articolo introdotto alla Camera sull'apprendistato a 15 anni. La legge è in quarta lettura e il sottosegretario al Welfare, Pasquale Viezzoli, ha auspicato che possa ottenere l'ok definitivo entro due settimane.

Intanto l'opposizione ha chiesto un round di audizioni, in particolare sulla norma sull'apprendistato definita "un passo indietro pazzesco" e un "atto di inciviltà nei confronti dei giovani". Ad essere ascoltati saranno la Confindustria, i sindacati e le Regioni. Il termine per la presentazione degli emendamenti scade lunedì prossimo.

Da "Il lavoro.it"




RASSEGNA STAMPA 4

- Il Deputato del Partito delle Libertà, Giuliano Cazzola ha parlato, nel corso di un master di alta formazione, di ammortizzatori sociali.
- Cazzola svolge un ruolo molto importante, visto che è vicepresidente della Commissione lavoro della Camera e si occupa anche delle relazioni del disegno di legge lavoro che fa riferimento alla finanziaria 2010.
- Cazzola assicura che la copertura degli ammortizzatori sociali si estende per tutto quest'anno: i fondi sono presenti, visto che degli otto miliardi che sono stati messi da parte per la manovra 2009-2010, ne sono stati utilizzati circa due.

Da "Annunci Google"

RASSEGNA STAMPA 5

- “Una vera e propria controriforma del diritto e del processo del lavoro”. E’ questo il giudizio del segretario confederale della Cgil, Fulvio Fammoni, sul ddl lavoro in discussione al Senato per il via libera definitivo, espresso nel corso del convegno organizzato sul tema dalla Consulta Giuridica del Lavoro della Cgil. Il disegno di legge prevede secondo il dirigente sindacale “un meccanismo di certificazione che potrà riguardare singoli aspetti del rapporto di lavoro, anche in deroga alle norme dei Ccnl, e non più solo limitato alla sua qualificazione giuridica: una specie di contratto individuale”.



Continua la 5



- **Inoltre, fa sapere Fammoni,** “si prevede di poter demandare le controversie sempre attraverso la certificazione ad un arbitrato, quindi anche in deroga al rispetto di leggi e contratti collettivi. Si vorrebbe togliere così la tutela dei lavoratori alla giustizia ordinaria e comunque si vuole depotenziare il ruolo del giudice del lavoro tentando di relegarlo al puro accertamento del presupposto di legittimità dei provvedimenti datoriali, non riconoscendogli il potere di applicare le leggi secondo i principi costituzionali di adeguatezza e non discriminazione. Una sproporzione evidente - aggiunge - fra i diritti del lavoratore e quelli del datore di lavoro, solo a favore del ruolo dell’impresa, una concezione in cui il lavoro diviene sempre più un puro fattore della produzione”.

Ecco la sintesi della stampa

«Ma così ci saranno sempre più precari»

4 domande a
Luigi Mariucci
giuslavorista



Professor Luigi Mariucci, ordinario di diritto del Lavoro all'Università di Venezia Cà Foscari, che giudizio di questa riforma profonda del mercato del lavoro?
«Dico che mentre c'è una crisi che colpisce soprattutto i lavoratori temporanei e precari, il governo sta rafforzando tutti i meccanismi della precarietà. Si è reintrodotta il lavoro a chiamata e la somministrazione e liberalizzato il lavoro a termine. Adesso, con questo ddl, di fatto di riforma completamente la disciplina dei licenziamenti, dell'art.18: in pratica, nel caso di licenziamenti ingiustificati scatta un arbitro che garantisce una tutela puramente monetaria, e non più il recupero del posto di lavoro».

E la certificazione dei contratti? Era un'idea di Marco Biagi.
«È un meccanismo di gestione corporativa del mercato del lavoro. Saranno alcune commissioni di certificazione, in particolare gli enti bilaterali, a "certificare" i contratti di lavoro, e quindi a dare un timbro di legalità al contenuto di questi contratti, che possono derogare a quanto stabilito nei contratti. Al tempo stesso si prevede che in questi contratti si possa inserire una clausola compromissoria, cioè che rinvia alla gestione arbitrale - e non più al giudice del lavoro

ro - le controversie, licenziamento compreso».

Facciamo un caso concreto.
«Un giovane cerca lavoro, e andrà da un sindacato che mi indirizza presso un ente bilaterale. L'ente gli trova un impiego, con un contratto (a termine, di collaborazione, un part-time "elasticizzato") che viene "certificato". È più che possibile che si stabilisca la rinuncia al giudice del lavoro. Il giovane naturalmente accetta; c'è da credere che sarà anche indotto a iscriversi a un sindacato».

E i contratti a termine? Prima farne troppi di seguito portava all'assunzione, adesso basterà pagare una indennità.
«Il vero problema della precarietà in Italia ruota intorno alla disciplina del contratto a termine. Finora la regola era che di norma il contratto era a tempo indeterminato, e solo in presenza di ragioni specifiche si faceva un contratto a termine. Altrimenti tutte le imprese scelgono di sostituire il lavoro stabile con quello a termine: il dipendente a tempo determinato è sempre sotto scacco. Non si ammalarà, non farà sciopero, dirà sempre sì agli straordinari».

[R. GI.]

PRIMO SÌ DELLA CAMERA ALLA NUOVA LEGGE. ORA TOCCA AL SENATO

Riforma del lavoro al via tra flessibilità e licenziamenti facili

Basterà pagare un'indennità in denaro per non stabilizzare i contratti a termine

ROBERTO GIOVANNINI
ROMA

Sembrava un provvedimento poco importante. E invece il disegno di legge numerato "1441 quater B" contiene una profonda riforma del mercato del lavoro italiano. Questo testo - approvato ieri dalla Camera e che passa al Senato - cambia completamente le regole del gioco per quanto riguarda punti fondamentali. L'efficacia *erga omnes* dei contratti nazionali; la possibilità di licenziare pagando una semplice indennità monetaria; il rapporto tra contratto di lavoro stabile e contratto a termine; la scelta tra giudice del lavoro e arbitro per risolvere le controversie. Usando alcune delle idee elaborate nel 2001-2002 da Marco Biagi - a cominciare dalla «certifica-

zione» dei contratti - la riforma svuota in modo significativo il finora rigidissimo potere di regolazione sancito nei contratti nazionali, e rende sulla carta molto più flessibile (precario, dicono gli oppositori) il mercato del lavoro. E in più, la novità che riguarda l'apprendistato e

**Si potrà completare
l'obbligo scolastico
iniziando a lavorare
anziché finire gli studi**

l'obbligo scolastico, che potrà essere assolto anche lavorando a 15 anni.

Nessuna sorpresa ieri nelle votazioni finali. Tantissime le novità, difficile sintetizzarle. Un campo è quello delle controversie di lavoro, comprese quel-

le legate al trasferimento di azienda e al recesso: viene limitata la giurisdizione del giudice e viene privilegiato il canale dell'arbitrato e della conciliazione. In caso di licenziamento del lavoratore, il giudice dovrà tenere conto dei parametri del contratto e delle dimensioni e delle condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, della situazione del mercato del lavoro locale, dell'anzianità e delle condizioni del lavoratore, del comportamento delle parti anche prima del licenziamento. Con la «certificazione» - affidata a moltissimi enti, oltre che ai consulenti - sarà possibile rendere «regolari» contratti di lavoro con retribuzioni o regole peggiori di quelle stabilite nei contratti. Sempre in questo modo si potrà stabilire la rinuncia preventiva del lavo-



Con la riforma sarà più semplice licenziare i Co.Co.Co

ratore ad andare dal magistrato in caso di controversie.

Altra situazione molto comune: ci saranno risarcimenti (e non più la stabilizzazione) per le violazioni delle regole sui

contratti di lavoro a termine. Finora il lavoratore con troppi contratti a termine veniva assunto, finalmente; con la riforma al datore di lavoro basterà pagare un risarcimento sotto

forma di un'indennità di importo variabile da 2,5 a 12 mensilità. Un'indennità che viene dimezzata nel caso di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

In materia scolastica, a 15 anni si potrà chiudere l'obbligo scolastico lavorando come apprendista, previa «necessaria intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e ministero dell'Istruzione, sentite le parti sociali». Il governo si prende due anni per varare la riforma degli ammortizzatori sociali. Altre novità riguardano i ricercatori universitari, le agenzie del lavoro, la Borsa lavoro, i medici della sanità pubblica, i pensionandi con lavori usuranti, il Caselario Inail degli infortuni.

**Torna la certificazione
dei rapporti
d'impiego
voluta da Marco Biagi**

Ovviamente diverse le valutazioni. «Sono soddisfatto. È stata una battaglia parlamentare difficile ma condotta con lealtà tanto da noi quanto dall'opposizione», commenta il relatore, Giuliano Cazzola (Pdl). «Proseguono le scelte pessime del governo nelle materie sociali», dice Cesare Damiano (Pd). «Provvedimento con luci e ombre», afferma Giorgio Santini della Cisl. «Sono norme sbagliate e gravi - attacca Fulvio Fammoni, Cgil - che capovolgono i fondamenti del diritto del lavoro nato per tutelare i più deboli. Reagiranno».



Per seguire la discussione.....

..... <http://www.radioradicale.it/scheda/298659>



Iter di Approvazione

- Prima lettura alla Camera (iniziata il 10 ottobre 2008 e conclusa il 28 ottobre 2008. Approvato);
- Prima lettura al Senato (iniziata il 3 marzo 2009 e conclusa il 26 novembre 2009. Approvato con modificazioni);
- Seconda lettura Camera (iniziata il 25 gennaio 2010 e conclusa il 28 gennaio 2010. Approvato con modificazioni);
- Seconda lettura Senato (iniziata il 3 marzo 2010 e conclusa il 3 marzo 2010. **Approvato definitivamente**);
- Rinvia alle Camere dal Presidente della Repubblica il 31 marzo 2010

A Il Senato approva il disegno di legge

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge " **Collegato Lavoro**" alla manovra finanziaria 2009 (Disegno Di Legge n. 1167-b) in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In evidenza gli articoli relativi al processo del lavoro che rendono facoltativo il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e in particolare quelli relativi all'arbitrato; infatti, avvalendosi di questo istituto (solo se previsto dai contratti collettivi nazionali), le parti contrattuali potranno definire clausole compromissorie al fine di affidare la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale.

Segue A Il Senato approva il disegno di legge: 2° parte

Viene inoltre rivista la disciplina sulla certificazione dei contratti ampliandone sia il campo di applicazione sia rafforzando il suo valore vincolante. Passaggio significativo della nuova disposizione è, poi, quello della certificazione per via telematica delle assenze dal lavoro per malattia: viene abbandonato il certificato su carta, per fare posto a quello online che il medico dovrà inviare all'Inps. Confermata la possibilità di assolvere agli obblighi scolastici con il contratto di apprendistato.

Il Governo ha inoltre ottenuto alcune deleghe da attuare in tempi variabili dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale, fra cui :

- pensionamento anticipato per i lavoratori occupati in "attività usuranti";
- la riforma degli ammortizzatori sociali;
- realizzazione in prospettiva del "polo salute e sicurezza", che dovrà essere realizzato con l'Inail;
- riordino dell'attuale normativa sui congedi, aspettative e permessi per i lavoratori sia del settore pubblico sia di quello privato

B Il presidente della Repubblica blocca la legge sul lavoro (31/03/10)

Il Presidente della Repubblica censura una legge confusa e illeggibile, presentata originariamente con un testo di 9 articoli e 39 commi, poi via via gonfiata nel corso di quattro letture parlamentari fino a una quintuplicazione del suo volume: "Ho già avuto altre volte occasione - scrive il Capo dello Stato - di sottolineare gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto": è esattamente la stessa critica che ho più volte mosso a questa legge, sia in Parlamento, sia sul Corriere della Sera.

Egli invita poi, più specificamente, il Governo e la maggioranza a una riflessione più attenta su di una norma in materia di sicurezza per il personale marittimo del naviglio di Stato e sulla riforma dell'arbitrato nelle controversie di lavoro: norma, quest'ultima, che interviene su di una materia delicatissima, introdotta in modo affrettato nel disegno di legge n. 1167 in seconda lettura, al Senato, e altrettanto affrettatamente modificata in terza lettura, alla Camera. Nel corso del dibattito parlamentare abbiamo ripetutamente denunciato i numerosi profili di grave inopportunità, e anche incostituzionalità di questa norma. E abbiamo anche denunciato la chiusura ermetica (e arrogante) della maggioranza alle nostre proposte di emendamento.

B Il presidente della Repubblica blocca la legge sul lavoro (31/03/10): 2° parte

Il Presidente della Repubblica continua la motivazione della mancata promulgazione affermando che ciò che è in discussione non è la necessità del rilancio dell'arbitrato, come strumento per la soluzione delle controversie di lavoro, e in particolare di quelle relative a diritti nascenti dal contratto collettivo: il Pd ha ripetutamente presentato un emendamento tendente proprio a fare dell'arbitrato "la voce del contratto collettivo". Il Governo ha respinto questa soluzione, che avrebbe consentito di decongestionare drasticamente il contenzioso giudiziale (il 43% delle controversie di lavoro verte su questioni retributive, il 18% su questioni di inquadramento professionale, entrambe materie di competenza esclusiva della contrattazione collettiva); e ha invece preferito ampliare la possibilità dell'arbitrato nella direzione sbagliata, consentendo che - dove il contratto collettivo non disponga altrimenti - la clausola arbitrale possa essere riferita anche a diritti indisponibili nascenti da legge dello Stato e possa essere inserita nel contratto individuale con cui si costituisce il rapporto di lavoro.

L'emendamento Ichino Treu respinto dal Governo

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Articolo 31 - Il contratto collettivo può disporre la soluzione arbitrale di tutte le controversie su diritti nascenti da norme poste dal contratto collettivo stesso o comunque riguardanti istituti posti e disciplinati esclusivamente dal contratto collettivo stesso, disciplinandone liberamente la procedura, con il solo vincolo della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti.

B No all'emendamento sull'arbitrato sui licenziamenti

(22/04/10)

Una giornata importante quella di ieri per l'iter parlamentare del "**collegato lavoro**" che il 31 marzo scorso era stato rinviato alle Camere con messaggio motivato del Presidente della Repubblica. In quell'occasione infatti Napolitano sembrava aver recepito tutte le preoccupazioni espresse dall'opposizione nonché dalle parti sociali (più esattamente dalla Cgil) che criticavano soprattutto la clausola compromissoria riguardante l'arbitrato e la sua potenziale applicazione ai licenziamenti.

Ecco quindi che alla Camera è stata approvata una **nuova versione del testo** pienamente recettizio delle indicazioni contenute nel messaggio del Presidente, evidente soprattutto nell'emendamento di modifica all'articolo 31, comma 9 che ora chiaramente prevede che "la clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro". Fautore della revisione in questi termini il vice presidente della Commissione lavoro alla Camera, Giuliano Cazzola (Pdl) che in tal modo ha anche pienamente recepito l'avviso comune siglato dalle parti sociali a riguardo.

L'istituto dell'arbitrato (che ricordiamo, è un procedimento stragiudiziale per la risoluzione delle controversie e che necessita della libera volontà di entrambe le parti chiamate in causa) **viene ritoccato** e, con specifico riferimento all'arbitrato secondo equità, se ne disciplinano più nel dettaglio il suo campo di applicazione e la sua possibilità di utilizzo: adesso infatti non basta la sua corrispondenza "ai principi generali dell'ordinamento" (come nella versione originaria) ma anche di quelli "regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari".

Non è una specifica di poco conto se poi si considera che l'eventuale clausola compromissoria può essere sottoscritta solo al termine del periodo di prova, ovvero trascorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto.

Una vittoria dunque per l'opposizione che ha visti approvati questo e anche tutti gli altri emendamenti proposti ed una battuta d'arresto invece per la maggioranza che è stata sconfitta sull'unico da lei caldeggiato. Il testo arriverà poi al Senato il prossimo mercoledì 28 Aprile dove non dovrebbero presentarsi particolari problemi in sede di votazione.


B No all'emendamento sull'arbitrato sui licenziamenti (22/04/10): 2° parte

Nonostante queste importanti modifiche, che molto probabilmente incontreranno l'approvazione ultima di Napolitano, c'è da sottolineare tuttavia che **non tutti i suoi precedenti avvertimenti sono stati colti**. Nello specifico infatti il testo sembra aver mantenuto la sua caratteristica di "decreto omnibus", una sorta di grande raccoglitore dove si finisce per inserire un po' tutto ingenerando confusione e questo Napolitano lo aveva ben sottolineato parlando esplicitamente di "configurazione marcatamente eterogena dell'atto normativo".

Su questo punto non si è fatta minimamente chiarezza, nemmeno procedendo ad uno snellimento del testo, come peraltro non si è risolto l'altro nodo critico evidenziato nel messaggio, ovvero l'impatto e la portata dell'articolo 20 del collegato (che per l'esattezza è un d.l. collegato alla finanziaria 2009) sulla legge 12 febbraio 1955, n. 51 (Norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro). Dalla portata letterale dell'articolo infatti, non sembra si sia voluta suggerire un'interpretazione della precedente legislazione, specificamente del suo articolo 2, ma piuttosto procedere ad una sua significativa integrazione andando ad incidere in maniera evidente sul diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Insomma, i nodi da sciogliere sono ancora molti, nonostante l'importante passo in avanti compiuto ieri alla Camera. L'importante è che ci si muova sempre ricordando che **il lavoratore è la parte debole del rapporto di lavoro**, di qualsiasi rapporto di lavoro, e che tutta la sua debolezza viene a maggior ragione in evidenza al momento della stipulazione del contratto. Motivo per cui c'è bisogno di una particolare tutela proprio in questa fase e motivo per cui, proprio Napolitano ha ritenuto di dover rinviare il testo al Parlamento.

Fonte: Agenzia Radicale



La stampa dice che:

“Norme pericolose ed inaccettabili”. E’ questo il giudizio della CGIL sul ddl 1167 - delega sul lavoro pubblico e privato - approvato dal Senato e che adesso passa alla Camera per la definitiva approvazione. Nel testo, infatti, rileva il sindacato in una nota, “si rivitalizza un istituto come la certificazione dei contratti di lavoro per trasformarlo in una possibile forzatura nei confronti dei vincoli contrattuali, prevedendo che il giudice del lavoro non potrà contestare il contenuto della certificazione, a meno che il lavoratore non possa dimostrare un errore formale della certificazione. Si relega il giudice alla sola verifica dei requisiti formali degli atti in materia di licenziamenti, trasferimenti d’azienda ecc..”

Gli autori

Matilde Ammannati
Rachele Borelli
Gabriela Bancila
Giada Barbuti
Matteo Cannarella
Laila Benchekroun
Enrico Del Ry
Luca Zarro
Elisa Degl' Innocenti
Matteo Vergaro
Cecilia Olivi
Giulia Gallechi
Marco Caputo
Elena Cerretani
Del Corso Lorenzo
Caterina Falchi
Simone Fabris

Francesca Dalmazi
Kevin Morreale
Federico Fiorentini
Serena Mirigliani
Alessandro Mattei
Francesca Tinagli
Matilde Pazzi
Marco Caramuscio
Vittorio Orsini

Prof.sse Isabella Ghilarducci e Giovanna Ghilino

